

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIROLAMO FABIO PORTA

Nella seduta del 31/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente - contitolare unitamente alla coniuge di un rapporto di conto corrente intrattenuto presso la banca convenuta - ha esposto di essere stato alle dipendenze dell'intermediario sino al 28 dicembre 2012, data in cui gli è stato intimato il licenziamento successivamente annullato dal giudice competente in primo grado (con sentenza del 15 giugno 2015) il quale ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento impugnato. Tale decisione è stata riformata dalla Corte di Appello nel giudizio di secondo grado con sentenza del 25 settembre 2016; di conseguenza la banca ha formalizzato nuovamente il licenziamento.

Ciò premesso, parte ricorrente ha lamentato che la convenuta avrebbe eseguito due prelievi dal proprio conto senza il necessario consenso; segnatamente € 12.476,35 in data 27 novembre 2015 ed € 4.562,54 in data 7 gennaio 2016, ambedue con causale "disposizione di addebito generica su vostri emolumenti".

Esperito infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente ha presentato l'odierno ricorso mediante il quale, censurando la condotta irregolare dell'intermediario per avere eseguito gli addebiti di cui sopra in difetto di autorizzazione, ha chiesto all'Arbitro di condannare la



convenuta alla retrocessione della somma complessivamente addebitata, pari a € 17.038,89, oltre agli interessi legali dal reclamo, e alla rifusione delle spese di assistenza difensiva.

Ritualmente costituitasi, la banca convenuta si è opposta alle richieste del ricorrente sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.

Sotto il primo profilo la resistente ha eccepito l'irricevibilità del ricorso assumendo che la presente controversia non attiene al rapporto bancario in sé, in quanto *"inerente al rapporto di lavoro che il ricorrente ha intrattenuto con [la banca], e che le operazioni contestate riguardano la regolarizzazione contabile delle retribuzioni"* del ricorrente.

Nel merito, la banca ha evidenziato che le annotazioni controverse sono state effettuate sul conto *"destinato al regolamento delle competenze afferenti al rapporto di lavoro e si sono sostanziate in un mero calcolo di dare/avere, peraltro, con accredito di ulteriori spettanze"*. Sul punto, la medesima ha precisato che in esecuzione della sentenza del giudice di *prime cure* il ricorrente è stato reintegrato nel posto di lavoro a far data dal 13 luglio 2015 e che, successivamente, in esito alla sentenza emessa in sede di Appello ha provveduto a ufficializzare il licenziamento con decorrenza 30 novembre 2015; quindi per dare esecuzione alla sentenza del giudice di secondo grado e formalizzare nuovamente la cessazione del rapporto, con effetto dall'originario licenziamento, la resistente ha dovuto riliquidare i conteggi concernenti gli emolumenti spettanti al ricorrente.

A tal fine, nel mese di novembre 2015 la banca, in qualità di datore di lavoro, ha emesso due buste paga (una con saldo a debito e l'altra con saldo a credito del dipendente) aventi medesima data contabile: con la prima *"sono state addebitate, solo formalmente, al dipendente le somme già corrisposte a seguito della reintegrazione e quindi le retribuzioni del periodo 13 luglio 2015 – 30 ottobre 2015, gli assegni al nucleo familiare erogati nell'anno e quelli a conguaglio dell'anno 2012, per un importo complessivo netto di € 12.476,35"*; con la seconda *"sono state accreditate la retribuzione per il periodo intercorrente dal 13 luglio 2015 – 30 ottobre 2015, gli assegni al nucleo familiare spettanti dal 13 luglio 2015 e la retribuzione di novembre 2015, per il maggiore importo netto di € 13.947,58"*.

Le suddette contrapposte operazioni annotate sul conto del cliente con la medesima data contabile (27 novembre 2015) pertanto *"si riducono ad un mero conteggio dare/avere, da cui non è derivato alcun addebito effettivo a carico del ricorrente"*, bensì un saldo a credito del medesimo *"pari ad € 1.471,23, rappresentato dalla differenza tra le due operazioni"*.

Parimenti, avendo la banca licenziato nuovamente il ricorrente - a seguito del citato provvedimento della Corte di Appello - la stessa ha ridefinito le competenze relative al rapporto di lavoro *de quo* accreditando sul conto corrente del cliente l'importo *"netto complessivo di € 4.562,54"* liquidato nella relativa busta paga. Tuttavia, risultando in capo al ricorrente un maggior credito fiscale di competenza del periodo d'imposta 2015, in data 17 gennaio 2016 la banca ha eseguito un conguaglio, stornando dal c/c il predetto importo e accreditando contestualmente *"la maggior somma di € 4.996,22 relativa al secondo cedolino"*.

Per le ragioni innanzi esposte, in via preliminare la resistente ha chiesto all'Arbitro di dichiarare il ricorso irricevibile; in subordine, di pronunciarsi per il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.

## DIRITTO

In via pregiudiziale, si osserva che le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziari del 18 giugno 2009, e succ. agg., nel definire l'ambito di applicazione oggettivo del procedimento davanti all'ABF stabiliscono che non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria (cfr. Sez. I, par. 4) al chiaro ed esclusivo scopo di evitare duplicazioni di rimedi e conflitto di decisioni.

Al riguardo non si è mancato di sottolineare che la soluzione più aderente alla *ratio* delle citate disposizioni, ispirate al primato della giustizia ordinaria, è quella di escludere l'ammissibilità del ricorso all'ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria, civile o penale, "anche se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità" (cfr. ABF, Coll. Coord., Decisione n. 3961 del 23 novembre 2012).

Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti e dalla narrativa dei fatti risulta che le due operazioni contestate rappresentano, invero, mere annotazioni di addebito (nella sezione Dare) contrapposte ad altrettante annotazioni di accredito (nella sezione Avere) contabilizzate con la medesima data valuta sul conto corrente indicato per il regolamento degli emolumenti spettanti al dipendente; la banca ha dunque eseguito le delineate operazioni contabili in qualità di ente datoriale, onde regolare le reciproche posizioni di debito e credito rivenienti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti e oggetto di vertenza dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Pertanto, alla stregua dei principi innanzi citati, la possibile rilevanza della controversia rimessa all'Autorità giudiziaria sul procedimento introdotto innanzi all'Arbitro e l'assenza di elementi che inducano a ritenere superata la condizione di litispendenza precludono al Collegio di conoscere la vertenza *de quo*, con conseguente irricevibilità del ricorso (cfr. ABF, Coll. Napoli, Dec. n. 2909/2016).

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO